

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020.

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. ___ del _____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Con il presente sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.)

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione o di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone. Le modalità ed i termini di pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

ARTICOLO 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 – LE TARIFFE

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Canone patrimoniale di concessione occupazione suolo e spazio pubblico

DISCIPLINA ATTI ABILITATIVI

ARTICOLO 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano si osservano le norme del presente Regolamento nonché di quelli vigenti attinenti alla esecuzione di lavori ed installazioni su suolo pubblico.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade Vicinali ecc..

ARTICOLO 7 - MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.

2. La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali, a seguito di richiesta scritta alla Polizia Municipale da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

3. Ogni richiesta dovrà essere corredata dal visto degli Uffici Comunali competenti in relazione al tipo di occupazione.

4. Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo articolo.

5. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quelle esentate.

6. Le concessioni o autorizzazioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili.

ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo articolo.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o via pec.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ARTICOLO 9 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta resa legale.

2. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento: eventuali stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc.) e/o fotografie del sito (solo per quelle permanenti);
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ARTICOLO 10 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente, provvede entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento amministrativo di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ARTICOLO 11 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE - SUO CONTENUTO

1. Il Responsabile del servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

3. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

6. Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 12 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini dell'applicazione del canone sono considerate occupazioni temporanee, però da pagare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ARTICOLO 13 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

ARTICOLO 14 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche, in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

3. Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ARTICOLO 15 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

ARTICOLO 17 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ARTICOLO 18 - OCCUPAZIONE CON PONTEGGI, STECCATI, PALI ECC.

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 - AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il canone di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 20 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative sul Commercio.

3. E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

4. Con delibera di Giunta Comunale viene determinato l'ammontare del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, comprensiva anche della tariffa corrispettiva rifiuti giornaliera. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge n. 160/2019, corrispondente ad una tariffa standard giornaliera di €. 0,25.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

ARTICOLO 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 23 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovanti motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione del canone pagato in anticipo.

3. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità, e ogni qual volta l'amministrazione per esigenze di pubblico interesse, lo ritenga indispensabile.

ARTICOLO 24 - RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo, corredata dei visti degli uffici comunali, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ARTICOLO 25 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ARTICOLO 26 - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CATEGORIE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo;

per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

4. A tale scopo, agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 2 categorie:

I° CATEGORIA

Vie:

ADDA, ADIGE, ALBINI, ALIGHIERI, AMENDOLA, ARNO, BORGO S.ANTONIO FINO A SOTTOPASSO CON SP17, CAMPO FIERA, CAPINERA, CANAVINO, CASE NUOVE LATO MONTE DA INCROCIO VIA MALPASSO A INCROCIO VIA SPESSO, CASTELVECCHIO DA INCROCIO VIA DELLA RESISTENZA A INCROCIO VIA DELLE RIMEMBRANZE, CORBUCCI, CRISPI, DE GASPERI, DEGLI OLEANDRI, DEI CASTAGNI LATO MONTE, DEI PINI, DEL PETTIROSSO, DELLA RESISTENZA DA INCROCIO VIA ROMA A INCROCIO VIA FOSCOLO, DELLE MAGNOLIE, DELLE ORCHIDEE, DON LONFERINI, DON MINZONI, FABBRO RAINERO, FIRENZE, FORNI, FOSCOLO U., FOSSA DEL MULINO, GALLERIA MARIGNANO, GARIBALDI, GAIBARELLA I, GAIBARELLA II, GIARDINI, GOBETTI, GRAMSCI, GROSSI, LARGO DELLA LIBERTA', LARGO MALATESTA, LARGO FOSSO DEL PALLONE, MACELLO, MALPASSO DA VIA ROMA ALL'INCROCIO CON VIA DEI CASTAGNI, MARIGNANO, MATTEOTTI, MAZZINI G., MELOGRANO, MONTALBANO DA INCROCIO VIA GARIBALDI AL SOTTOVIA DELLA CIRCONVALLAZIONE, MONTANARA, PACASSONI, PARADISO, PIAVE, PISA, PIAZZETTA CHIESA, PO, RENO, RENZI E., ROMA, SANTA MARIA DA INCROCIO VIA FOSCOLO A INCROCIO VIA CASSANDRO, SERPIERI, SILVAGNI, SPESSO, SIENA, TAGLIAMENTO, TEVERE, TORCONCA DA CONFINE CON CATTOLICA FINO AL CENTRO COMMERCIALE EX FORNACE COMPRESO, TORRE, VENEZIA, VENTENA, VICOLO DELLA CHIESA, VIOLE, VITTORIO VENETO, XX SETTEMBRE, XXII GIUGNO.

II° CATEGORIA

LE RIMANENTI E RESTANTI STRADE E PIAZZE DEL COMUNE.

5. In ogni caso il canone si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

6. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo al pagamento delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ARTICOLO 27 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria le tariffe sono ridotte nella misura del 5% (per cento).

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ARTICOLO 28 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le tariffe determinate con provvedimento della Giunta Comunale a seconda della categoria dell'area.
2. Per le occupazioni relative ai passi carrai la tariffa è ridotta del 50%. Per i passi carrai dei distributori di carburante la tariffa è ulteriormente ridotta del 38,50%. Il canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa di cui sopra per la superficie calcolata ai sensi del comma 824 della Legge n. 160/2019.
3. Per l'occupazione del suolo con impianti e apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la tariffa è ridotta del 42,30% per quelli situati nei centri abitati ed è ridotta del 57,70% per quelli situati in zone limitrofe.

ARTICOLO 29 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Si applica la tariffa ridotta ad un terzo per le sovrastanti ed un quarto per le sottostanti. Per le occupazioni sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la standard ridotta è aumentata di un quarto per mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura delle capacità.
2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare via PEC entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 30 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le tariffe giornaliere determinate con provvedimento della Giunta Comunale per :

A) Occupazioni del suolo comunale

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 31 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 30 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti, ecc. e allacci alle reti dei servizi pubblici di cui alla lettera C) del precedente art. 30, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale per le seguenti fattispecie:
 - Occupazioni fino a un chilometro lineare non superiori a 30 giorni
 - Occupazioni oltre il chilometro lineare non superiori a 30 giorniIn caso di occupazione oltre 30 giorni le tariffe di cui sopra sono aumentate come segue:
 - del 30% per occupazioni tra 30 e 90 giorni
 - del 50% per occupazioni tra 90 e 180 giorni
 - del 100% per occupazioni di durata maggiore a 180 giorni.

ARTICOLO 32 - RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. 30 sono ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, per occupazioni superiori a mq. 10,00, culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo;
 - del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti;
 - ad un terzo per le occupazioni soprastanti il suolo e ad un quarto per le occupazioni del sottosuolo.

ARTICOLO 33 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50% (per cento).

ARTICOLO 34 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

ARTICOLO 35 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 30 lett. A diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ARTICOLO 36 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq
del 25 per cento oltre i 100 mq
del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ARTICOLO 37 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento (10%).

NORME GENERALI

ARTICOLO 38 - ESENZIONE DAL CANONE

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura. E ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) , le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti diversamente abili, nonché le aree pubbliche occupate da strutture mobili costituite da pedane, scivoli mobili e simili installati appositamente per favorire l'accesso e il transito dei veicoli o ausili condotti da persone diversamente abili, a tutte le attività – di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo, di spettacolo – aperte al pubblico con un ingresso fronte strada;
- h) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato.
- j) gli spazi e le superfici sui quali sono installati i chioschi (ovvero le aree di sedime dei manufatti proiettate a terra e calcolate sul piano terra) e che sono gravati dal canone di concessione dell'area relativa al manufatto del chiosco.
- k) Le occupazioni da parte di associazioni, società sportive, enti del terzo settore che operano senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività sportive in parchi pubblici e aree verdi comunali per un periodo non superiore a 14 giorni al mese e per un massimo di 3 ore al giorno nel periodo da marzo a ottobre.

ARTICOLO 39 - NON APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Il canone non si applica, altresì, alle occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CANONE

1. La riscossione del canone avviene nei modi e termini indicati dalla legge 160/2019 (commi 835 e seguenti), contestualmente al rilascio della concessione dell'autorizzazione all'occupazione. La richiesta di rilascio della concessione dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Canone patrimoniale sulla esposizione pubblicitaria

ART. 41 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI .

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

§ MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA ORDINARIA

§ MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 45 per ogni mille abitanti. La superficie complessiva degli impianti va rapportata alla popolazione residente nel territorio comunale al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

ART. 42 – ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE E INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA'.

1. Agli effetti dell'applicazione del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni e pubblicità a carattere commerciale, è istituita una categoria speciale contenente le aree sotto elencate:

- ✓ S.S. n. 16
- ✓ Via al Mare - S.P. n. 17
- ✓ S.P. n. 17
- ✓ Via Malpasso
- ✓ Via Roma
- ✓ Via Pianventena
- ✓ Via Morciano
- ✓ Via Vittorio Veneto
- ✓ Via Garibaldi
- ✓ Via Corbucci
- ✓ Via Siena
- ✓ Via dei Castagni
- ✓ Via dei Salici
- ✓ Via delle Rose
- ✓ Via degli Olmi
- ✓ Via degli Olivi
- ✓ Via dei Gelsi
- ✓ Via delle Querce
- ✓ Via Casino Albini
- ✓ Via delle Robinie
- ✓ Via delle Tamerici
- ✓ Via degli Ippocastani
- ✓ Via dei Faggi
- ✓ Via delle Betulle
- ✓ Via dei Frassini
- ✓ Via Vivare

- ✓ **Ogni altra via, strada, piazza, ecc. che si innesta sulle precedenti, limitatamente ai mezzi pubblicitari installati entro 50 mtl. dall'intersezione;**
 - ✓ **I mezzi pubblicitari in angolo fra strade di categoria diverse sono considerati interamente in categoria speciale**
2. Il canone delle aree inserite in Categoria Speciale sono maggiorate nella percentuale indicata dalla Giunta Comunale;

ART. 43 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE- MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq.; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste nel presente regolamento, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna. In caso di pubblicità luminosa e/o illuminata il canone è maggiorato del 100%.

8. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione il canone pari ad un decimo della tariffa standard annua per ogni metro quadrato di superficie.

10. Per la pubblicità avente superficie maggiore al metro quadrato, la tariffa è maggiorata del 50%.

11. Per la pubblicità avente superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è ulteriormente maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

12. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prevedere un'apposita tariffa per le seguenti particolari tipologie di pubblicità:

- pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi, display ed altro, tariffa annua per metro quadrato di superficie, alla quale si applicano le maggiorazioni/riduzioni previste ai precedenti commi 9-10. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display ed altro per conto proprio, la tariffa di cui sopra è ridotta del 50%;

- pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose su schermi o pareti riflettenti tariffa per ogni giorno, indipendentemente dalla superficie. Qualora la pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dal trentunesimo giorno si applica la tariffa ridotta del 50%;
- pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione;
- pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, tariffa per ogni giorno o frazione. Tale tariffa è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili;
- pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e di materiale pubblicitario, tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno;
- pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno;
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, tariffa annua distinta per: a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg; b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg; c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

ART. 44 – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto l'obbligo al Comune od al concessionario del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00.

ART. 45 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità esclude il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 46 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Il canone è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.47 – ESENZIONI DEL CANONE

Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

ART. 48- PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 49 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
- 2) Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione inferiore ad un metro quadrato e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera. Per i manifesti con superficie superiore ad un metro quadrato la tariffa standard giornaliera è maggiorata del 50%. Dal decimo al trentesimo giorno, ogni cinque giorni la tariffa standard giornaliera è aumentata del 30% della tariffa base.
- 3) La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richiedere di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

- 4) Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento per l'affissione in spazi scelti.
- 5) La maggiorazione fino al 150 per cento per le categorie speciali.

ART. 50 - RIDUZIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 51 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 52 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico;

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio. l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni;

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;

8. Il comune od il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dai manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 53 – AFFISSIONI URGENTI FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 54 – IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo .

2. La Commissione Qualità architettonica e Paesaggio, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari ove richiesto per particolari aree e prescrizioni, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

ART. 55 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta resa legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.
- c) La descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.

d) La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal presente regolamento.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

ART. 56 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione o altro provvedimento all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento del canone di pubblicità esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

3. L'autorizzazione o altro provvedimento si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

4. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

5. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di pagamento del canone.

6. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del pagamento del canone.

ART. 57 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento del canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

8 Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi il canone è maggiorato del 50%.

ART. 58 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 – Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2 – Caratteristiche e tipologia degli impianti

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizione murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

§ verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200

§ orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140

TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

§ verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200

§ orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140

IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTER)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 - Quantita' degli impianti

La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 4 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva;

IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva;

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva ;

ART. 59 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale sentita la Commissione Qualità Paesaggio potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione, adotta la proposta di adeguamento del Piano suddetto, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

ART. 60 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, potrà essere attribuita la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata in 12 mq.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata

della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, tali impianti, sul suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

NORME DI CARATTERE GENERALI AD ENTRAMBI I CANONI

ART. 61 – MODALITA' DI DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 aprile.

ART. 62 – VERSAMENTO DEL CANONE

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 29, il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile.

ART. 63 – RIMBORSI

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 64- RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al DPR n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.

ART. 65 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 66- CONTENZIOSO

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 67 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del regolamento 679/2016/UE.

ART. 68 – SANZIONI E PENALITA'

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare del canone.
- 2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicato una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore di euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 4) Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
- 5) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 6) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 7) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione del nuovo canone).

ART. 69 – NORME TRANSITORIE

- 1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La tariffa corrispettiva giornaliera viene gestita dal gestore del servizio.
- 2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

- 3) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza della concessione o autorizzazione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.
- 4) Il termine di pagamento del canone per l'anno 2021 eccezionalmente, a causa della pandemia, è fissato al 30.06.2021, salvo diverso termine disposto dalla Giunta Comunale. Dal 2022 il termine è fissato al 31.01 di ogni anno, salvo diversa disposizione da parte della Giunta Comunale.

ART. 70 – NORME FINALI

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP e Imposta Sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche affissioni.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 71 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.